CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE E LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 5, c. 1, D. lgs n. 62/2017), salvo eventuali deroghe di cui ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti, è disposta, con delibera del consiglio di classe.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, fermo restando la valutazione dei criteri generali per la non ammissione alla classe successiva, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6, c. 2, D. lgs n. 62/2017).

La partecipazione alle prove INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile, rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove (art. 7, c. 4, D. lgs n. 62/2017).

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. (CM. 48 del 31 maggio 2012).

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dallo studente (art. 6, c. 5, D. lgs n. 62/2017) ovvero:

- 1. il profitto complessivo di ciascun anno;
- 2. l'andamento nel triennio (motivazione, partecipazione, autonomia operativa, strategie di studio, comportamento e capacità relazionali).

Il giudizio di idoneità viene calcolato sommando i profitti complessivi di ciascun anno scolastico, arrotondati al primo decimale, e dividendo per tre. Il consiglio di classe può deliberare di ammettere l'alunno con un giudizio di idoneità anche maggiore in considerazione della progressione positiva maturata nel percorso di studi.

Tale voto di ammissione sarà trascritto sul giudizio globale di idoneità all'Esame di Stato di ciascuno studente.